

REGOLAMENTO (CEE) N. 236/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1993

relativo alle domande di titoli di importazione « ACP » per i prodotti di cui al codice NC 1007 00 90, che comportano la prefissazione del prelievo all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione, del 4 aprile 1990, recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che la Commissione è tenuta a fissare, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione dei

quantitativi richiesti qualora questi superino il quantitativo previsto nel contingente anno;

considerando che le domande di titoli presentate il 1° febbraio 1993 vertono su 188 010 tonnellate e che il quantitativo massimo è pari a 100 000 tonnellate con un prelievo ridotto del 60 %; che occorre quindi fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titolo di importazione presentate il 1° febbraio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titolo nel quadro del contingente « ACP » per le importazioni di sorgo di cui al codice NC 1007 00 90 a prelievo ridotto del 60 %, presentate il 1° febbraio 1993 e comunicate alla Commissione, sono accolte applicando ai quantitativi in esse indicati il coefficiente di 0,531887.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1993.

Per la Commissione

Rene STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.